

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
21 NOVEMBRE 2012, N. 78

**Rimodulazione del Programma Operativo Scuole per assicurare il normale svolgimento
dell'Anno Scolastico 2012 - 2013** 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
21 NOVEMBRE 2012, N. 79

**Individuazione delle possibili destinazioni della prima quota di macerie raccolte,
determinazione del costo di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità
di monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie** 10

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
22 NOVEMBRE 2012, N. 80

Realizzazione Palestre Scolastiche Temporanee (PST). Localizzazione delle aree 23

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

**Registrazione ordinanze del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.
n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012** 29

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 21 NOVEMBRE 2012, N.78

Rimodulazione del Programma Operativo Scuole per assicurare il normale svolgimento dell'Anno Scolastico 2012 - 2013

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico;

Vista la propria ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole che prevede la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e dalla acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il settembre 2013;

Atteso che per consentire la riapertura delle scuole, con tale ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 è stato stabilito di attuare una serie di interventi costituiti da:

- riparazione immediata, con rafforzamento locale, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "B" e "C", secondo quanto disposto dalle Ordinanze del Commissario Delegato n. 2 del 16 giugno e n. 4 del 3 luglio 2012, che consenta il riutilizzo delle scuole al settembre 2012;
- riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "E" che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2013 - 2014;

- costruzione di edifici scolastici temporanei in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate entro il settembre 2013;
- affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, entro il settembre 2013;

Viste le proprie ordinanze:

- n. 6 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la localizzazione delle aree destinate agli edifici scolastici temporanei ed alle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, dando atto che l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce altresì decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate;
- n. 7 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per l'avvio della gara per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST), dando atto che la spesa complessiva è pari ad € 56.420.000,00,;
- n. 10 del 13 luglio 2012 con la quale sono state modificate ed integrate le ordinanze n. 6 del 5 luglio 2012 e n. 7 del 5 luglio 2012;
- n. 11 del 18 luglio 2012 con la quale si è stabilito di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma 20-29 maggio 2012, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 prevedendo che le necessarie opere di urbanizzazioni saranno realizzate direttamente dai comuni e che le Province ed i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno direttamente alla esecuzione degli interventi di riparazione e/o ripristino degli edifici scolastici danneggiati, con rafforzamento locale, autorizzati dal Commissario Delegato;
- n. 12 del 25 luglio 2012 con la quale è stata parzialmente modificata l'ordinanza n. 11 del 18 luglio 2012;
- n. 13 del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20 - 29 luglio 2012 per consentire la riapertura delle scuole per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, individuando gli interventi da eseguire e quantificando i relativi costi;
- n. 16 del 31 luglio 2012 con la quale è stata approvata la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione dei prefabbricati modulari scolastici (PMS);

Visto il Programma Operativo Scuole, approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, che descrive i vari interventi ed i relativi costi, come di seguito riportato:

- a) Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione immediata degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "A" per consentire il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, con un costo stimato in € 2.250.000,00;
- b) Contributo a soggetti privati (scuole paritaria) per la riparazione immediata degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "A" per consentire il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2012 - 2013, con un costo stimato in € 250.000,00;
- c) Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione immediata, con rafforzamento locale, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "B" e "C", secondo quanto disposto dalle Ordinanze del Commissario Delegato n. 2 del 16 giugno e n. 4 del 3 luglio 2012, che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2012 - 2013, con un costo stimato in € 42.000.000,00;
- d) Contributo a soggetti privati (scuole paritaria) per la riparazione immediata, con rafforzamento locale, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "B" e "C", secondo quanto disposto dalle Ordinanze del Commissario Delegato n. 2 del 16 giugno e n. 4 del 3 luglio 2012, che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2012 - 2013, con un costo stimato in € 4.200.000,00;
- e) Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità

- “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2013 - 2014, con un costo stimato in € 23.000.000,00;
- f) Contributo a soggetti privati (scuole paritaria) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2013 - 2014, con un costo stimato in € 1.300.000,00;
 - g) Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013 - 2014, con un costo stimato in € 56.420.000,00;
 - h) Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, per l’anno scolastico 2013 - 2014, con un costo stimato in € 21.500.000,00;
 - i) Costruzione e/o acquisizione in locazione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013 - 2014, con un costo stimato in € 1.500.000,00;
 - j) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie ad assicurare il funzionamento delle scuole, esterne ai lotti in cui saranno realizzati gli edifici scolastici temporanei ed i prefabbricati modulari, per un costo stimato in € 8.000.000,00;
 - k) Contributo agli enti attuatori pubblici per la demolizione o la messa in sicurezza degli immobili pericolanti che determinano un esito di agibilità “F” per gli edifici scolastici, per un costo stimato in € 1.000.000,00;
 - l) Contributo a soggetti privati (scuole paritarie) per la demolizione o la messa in sicurezza degli immobili pericolanti che determinano un esito di agibilità “F” per gli edifici scolastici, per un costo stimato in € 100.000,00;
 - m) Contributo agli enti attuatori pubblici per la diretta esecuzione di soluzioni alternative temporanee alla riparazione e/o ripristino degli edifici esistenti, per un costo stimato in € 5.000.000,00;

Rilevato che il Programma Operativo Scuole contiene gli interventi da attivare immediatamente per la riparazione delle strutture scolastiche e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell’anno scolastico 2012 - 2013 quantificando un costo complessivo stimato in € 166.520.000,00;

Preso atto che la stima del costo del Programma Operativo Scuole, effettuata nel mese di luglio 2012, teneva inevitabilmente conto di valutazioni sommarie sia per il costo della riparazione e ripristino degli edifici scolastici con esito “A”, “B”, “C”, “E” che per le opere di urbanizzazione eseguite dai comuni;

Atteso che con decreto del Commissario Delegato n. 35 del 23 agosto 2012 si è provveduto ad una prima rimodulazione del costo dei vari interventi, in base alle informazioni nel frattempo acquisite ed ai programmi definiti, nel limite del finanziamento complessivo di € 166.520.000,00, autorizzato con l’ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012;

Ricordato che in sede di approvazione del Programma Operativo Scuole erano state rappresentate le difficoltà per una esatta individuazione dei costi relativi ai vari interventi vista la mancanza di dati e la complessità delle operazioni per consentire la riapertura delle scuole danneggiate dal sisma in tempo utile per assicurare agli studenti l’anno scolastico 2012 - 2013;

Preso atto che nel frattempo, a tutt’oggi, sono stati eseguiti tutta una serie di interventi (costruzione EST e PMS, riparazione edifici esistenti, affitti, etc.) che hanno consentito di assicurare a tutti gli studenti delle zone terremotate di poter svolgere le attività didattiche previste per l’anno scolastico 2012 - 2013;

Rilevato che nel frattempo, al 31 ottobre 2012, sono stati presentati n. 302 progetti per la riparazione con rafforzamento locale degli edifici scolastici con esito di agibilità “A”, “B”, “C”, relativi sia alle scuole pubbliche che alle scuole paritarie, e n. 15 progetti per il ripristino con miglioramento sismico per gli edifici scolastici con esito di agibilità “E”;

Ravvisato che in base ai progetti presentati, a quelli ancora in istruttoria, a quelli che saranno ancora presentati dagli enti attuatori pubblici e dai soggetti privati per le scuole paritarie si può stimare ad oggi un importo complessivo di 25 milioni di euro per tutti gli interventi con esito di agibilità "A", "B", "C";

Ritenuto che il contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "E" per consentire il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2013 - 2014 debba essere incrementato, vista l'entità degli interventi come risulta dai progetti presentati o in corso di presentazione, prevedendo un importo complessivo pari a 28 milioni di euro;

Visto l'articolo 3 commi 7, 7-bis 8, 9, 10 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, che disciplina l'agibilità sismica degli edifici con strutture, in genere prefabbricate, destinati ad attività produttiva;

Vista la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile Prefetto Franco Gabrielli del 25 settembre 2012 protocollo 65735, inviata al Sindaco di Crevalcore, con la quale si rappresenta che anche nel caso dell'edificio scolastico Scuola Secondaria di primo grado Marco Polo "*.....non risultano evidenze tali da poter modificare la valutazione della scheda "B" in scheda "E" e che, stante le peculiari caratteristiche strutturalitipiche dei capannoni, nella fase di definizione dell'intervento di recupero dovranno essere considerate le criticità specifiche di tale tipologia edilizia, così come descritto nell'articolo 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012.....*";

Ravvisata pertanto l'opportunità di prevedere un primo finanziamento anche per le strutture scolastiche (edifici e palestre) che presentano le peculiari caratteristiche strutturali dei capannoni, con esito di agibilità "B" e "C" per le quali non siano state rilasciate le attestazioni di congruità e l'assegnazione dei finanziamenti, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012.

Ritenuto pertanto, al momento, di dover ricomprendere nel Programma Operativo Scuole una specifica previsione per gli interventi sulle strutture scolastiche (edifici e palestre) che presentano le peculiari caratteristiche strutturali dei capannoni, con esito di agibilità "B" e "C", per le quali non siano state rilasciate le attestazioni di congruità e l'assegnazione dei finanziamenti, con un primo importo al momento stimato in circa 7 milioni di euro, rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità esecutive, i tempi per la presentazione dei relativi progetti;

Preso atto che nel corso dell'esecuzione degli interventi per la realizzazione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013 - 2014, sono emerse ulteriori esigenze segnalate dai Sindaci (mense, laboratori, aule portatori di handicap etc. richieste dai comuni) e che per il loro soddisfacimento, attraverso redazione di perizie di variata distribuzione e suppletive, occorre incrementare l'importo fino a 61 milioni di euro;

Preso atto altresì che nel corso dell'esecuzione degli interventi per la realizzazione dei prefabbricati modulari scolastici (PMS) in sostituzione delle scuole che saranno riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013 - 2014, sono emerse ulteriori esigenze segnalate dai Sindaci (mense, laboratori, aule portatori di handicap etc. richieste dai comuni) e che per il loro soddisfacimento, attraverso redazione di perizie di variata distribuzione e suppletive, occorre incrementare l'importo fino a 23,5 milioni di euro;

Rilevato che nella predisposizione del programma operativo delle scuole era stato ipotizzato un importo molto contenuto per la realizzazione o affitto locali sostitutivi per le palestre mentre dopo la costruzione degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica, anche con le attività fisiche, risulta del tutto evidente la necessità della costruzione di palestre temporanee in sostituzione di

quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013 - 2014 e non lo saranno per un periodo di circa 3 - 4 anni;

Ravvisata pertanto l'esigenza di prevedere un congruo finanziamento per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), compreso anche eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee, proposte dai comuni di Finale Emilia e Mirandola, o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente da vari comuni, prendendo atto che si ipotizza un costo complessivo per le palestre stimato in 29 milioni di euro;

Rilevato che le messe in sicurezza degli edifici scolastici con esito di agibilità "F" sono state effettuate con gli interventi provvisori oggetto di specifici provvedimenti del Commissario e pertanto possono essere eliminati dal Programma Operativo Scuole;

Preso atto che al momento non sono individuabili tutti i contributi specifici, sia agli enti attuatori pubblici che ai soggetti privati, riferibili ai singoli interventi in quanto è ancora in corso la presentazione delle varie istanze;

Rilevato che al momento, sulla base degli elementi al momento conosciuti, si ritiene opportuno formulare una proposta per la rimodulazione del Programma Operativo delle Scuole approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012:

Vista la proposta di rimodulazione del Programma Operativo Scuole che modifica ed integra il precedente programma approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 che risulta essere di seguito descritto:

	TIPOLOGIA INTERVENTO	IMPORTO
a)	Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "A", "B", "C", per consentire il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2012 - 2013.	€ 25.000.000,00
b)	Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "E" che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2013 - 2014.	€ 28.000.000,00
c)	Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia costruttiva prefabbricata disciplinata dall'articolo 3 comma 7, 7-bis, 8, 9,10 del D.L. 74/2012, convertito con la legge 122/2012, che hanno un esito di agibilità "B" e "C" e che per i quali non siano state rilasciate le attestazioni di congruità e l'assegnazione dei finanziamenti, per consentire il riutilizzo delle strutture scolastiche per l'anno scolastico 2013 - 2014.	€ 7.000.000,00
d)	Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013 - 2014.	€ 61.000.000,00
e)	Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, per l'anno scolastico 2013 - 2014.	€ 23.500.000,00
f)	Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici.	€ 29.000.000,00

g)	Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie ad assicurare il funzionamento delle scuole, esterne ai lotti in cui saranno realizzati gli edifici scolastici temporanei ed i prefabbricati modulari.	€ 19.000.000,00
h)	Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative, temporanee e/o definitive, alla riparazione, ripristino e/o ricostruzione degli edifici scolastici gravemente danneggiati (compreso affitti)	€ 7.000.000,00

Visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 - 29 maggio 2012 e assegna i relativi finanziamenti;

Rilevato che il suindicato Programma Operativo Scuole prevede la programmazione ed esecuzione degli interventi per la riparazione delle strutture scolastiche e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012 - 2013 e per programmare alcuni interventi finalizzati all'utilizzo delle strutture scolastiche esistenti per l'A.S. 2013 - 2014, quantificando un costo complessivo di € 199.500.000,00;

Preso atto che la differenza di € 32.980.000,00, rispetto al precedente stanziamento di € 166.520.000,00, è per la gran parte imputabile alla scelta di realizzare palestre temporanee per completare l'offerta formativa scolastica con l'educazione fisica, anche nel periodo transitorio in cui saranno riparati le attuali strutture scolastiche;

Atteso che l'importo complessivo di € 199.500.000 del secondo Programma Operativo Scuole trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità; .

Visto che le varie ordinanze emanate per la disciplina degli interventi sugli edifici scolastici prevedevano i seguenti tempi, ancorchè non prescrittivi, per la presentazione dei progetti al fine di valutare la congruità della spesa e l'ammissione a finanziamento:

- Edifici con esiti agibilità "A": 15 giorni dall'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012;
- Edifici con esiti agibilità "B" e "C": interventi immediati per consentire riapertura delle scuole al settembre 2012 come disposto dall'ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012;
- Edifici con esiti agibilità "E": 60 giorni dall'ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012;

Ravvisata l'opportunità di fissare termini prescrittivi per la presentazione dei progetti per la riparazione degli edifici scolastici con esiti "A", "B", "C" e di prorogare i termini per la presentazione dei progetti degli edifici scolastici con esito di agibilità "E";

Preso atto che per un errore materiale non è stato inserito nell'allegato "A" all'ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012 l'Istituto Malpighi di Crevalcore;

Ritenuto di dover emanare disposizioni anche per la redazione delle perizie suppletive e di variata distribuzione in corso d'opera da parte dei soggetti attuatori e del loro finanziamento;

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere le procedure in essere per il completamento del Programma Operativo Scuole sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

- 1) Di approvare la rimodulazione del programma operativo delle scuole approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, costituito dagli interventi di seguito descritti, con la stima dei relativi costi:

	TIPOLOGIA INTERVENTO	IMPORTO
a)	Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "A", "B", "C", per consentire il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2012 - 2013.	€ 25.000.000,00
b)	Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità "E" che consenta il riutilizzo delle scuole per l'anno scolastico 2013 - 2014.	€ 28.000.000,00
c)	Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia costruttiva prefabbricata disciplinata dall'articolo 3 comma 7, 7-bis, 8, 9,10 del D.L. 74/2012, convertito con la legge 122/2012, che hanno un esito di agibilità "B" e "C" e che per i quali non siano state rilasciate le attestazioni di congruità e l'assegnazione dei finanziamenti, per consentire il riutilizzo delle strutture scolastiche per l'anno scolastico 2013 - 2014.	€ 7.000.000,00
d)	Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013 - 2014.	€ 61.000.000,00
e)	Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con miglioramento sismico, per l'anno scolastico 2013 - 2014.	€ 23.500.000,00
f)	Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici.	€ 29.000.000,00
g)	Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie ad assicurare il funzionamento delle scuole, esterne ai lotti in cui saranno realizzati gli edifici scolastici temporanei ed i prefabbricati modulari.	€ 19.000.000,00
h)	Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative, temporanee e/o definitive, alla riparazione, ripristino e/o ricostruzione degli edifici scolastici gravemente danneggiati (compreso affitti)	€ 7.000.000,00

- 2) di prendere atto che il Programma Operativo Scuole prevede la programmazione ed esecuzione degli interventi per la riparazione delle strutture scolastiche e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012 - 2013 e per programmare alcuni interventi finalizzati all'utilizzo delle strutture scolastiche esistenti per l'A.S. 2013 - 2014, quantificando un costo complessivo di € 199.500.000,00, con una previsione di maggiori costi per € 32.980.000,00, rispetto allo stanziamento di € 166.520.000,00 approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012;
- 3) di dare atto che l'importo complessivo di € 199.500.000 del secondo Programma Operativo Scuole trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dando atto che tale fondo presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di stabilire i seguenti termini prescrittivi per la presentazione dei progetti per la riparazione degli edifici scolastici con esiti di agibilità "A", "B", "C" al fine di ottenere la valutazione di congruità della spesa da parte del Commissario Delegato, dando atto che trascorsi i termini sotto indicati per i progetti che perverranno successivamente non verranno più rilasciate le valutazioni di congruità della spesa né assegnato il relativo finanziamento:
 - Edifici con esiti agibilità "A": entro il 30 novembre 2012;
 - Edifici con esiti agibilità "B" e "C": entro il 15 dicembre 2012;
- 5) di prorogare i termini per la presentazione dei progetti degli edifici scolastici con esito di agibilità "E" al 31 dicembre 2012;
- 6) di rinviare a successivi provvedimenti l'attuazione del Programma Operativo Scuole descritto al punto 1) della presente ordinanza;
- 7) di inserire nell'elenco degli edifici con esito di agibilità "E", allegato "A" all'ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012, l'Istituto Malpighi di Crevalcore;
- 8) di stabilire che i soggetti attuatori possono redigere perizie suppletive e di variata distribuzione, che dovranno essere valutate ai fini della congruità della spesa dalla struttura tecnica del Commissario, anche con incremento delle somme assegnate, ricorrendo prioritariamente al loro finanziamento con l'utilizzo delle somme a disposizione previste nei quadri tecnici ed economici;
- 9) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n.340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 21 novembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 21 NOVEMBRE 2012, N.79

Individuazione delle possibili destinazioni della prima quota di macerie raccolte, determinazione del costo di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna assunte, a norma dell'art. 1 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n.122, le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto legge;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Direttiva 26-4-1999 n. 1999/31/CE in materia di discariche, con particolare riferimento agli artt. 2 e 3 per quanto riguarda i rifiuti inerti;

Richiamate:

- la circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 "Prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell'art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74";
- l'ordinanza n. 34 del 3 Settembre 2012 "Determinazione delle modalità di monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla gestione delle attività ed alla copertura della spesa";
- la relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta - anno 2010 dell'Autorità per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani della Regione Emilia Romagna;

Dato atto che la spesa di 7.500.000 euro da sostenere per l'affidamento dell'attività di rimozione e di gestione delle macerie ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto della presente ordinanza è stata approvata e finanziata dall'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012;

Ritenuto necessario:

- dare attuazione alla richiamata ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 procedendo al monitoraggio del prezzo di gestione che era stato fissato in via temporanea nell'importo massimo di 50 euro per tonnellata di macerie raccolte;
- procedere a tal fine alla verifica delle informazioni comunicate dai gestori del servizio gestione integrata dei rifiuti e dei gestori degli impianti di prima destinazione del rifiuto secondo il modello di rendicontazione previsto dall'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012;
- individuare, sulla base del monitoraggio dei quantitativi rimossi e attualmente stoccati all'interno degli impianti di prima destinazione indicati nella circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 e delle potenzialità degli impianti stessi, possibili flussi in uscita al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di gestione delle macerie;

Richiamato l'allegato 1 all'ordinanza 34 del 3 settembre 2012 che prevedeva che "i costi relativi alle attività sperimentali di recupero necessarie all'ottenimento di MPS a partire dai rifiuti di cui alla presente ordinanza devono essere evidenziati e rendicontati a parte utilizzando lo schema precedentemente descritto. Solo per il materiale trattato a questo fine può essere riconosciuto un costo superiore a quello massimo di 50 euro per tonnellata e comunque fino ad un ammontare complessivo non superiore a 25.000 euro";

Rilevato che gli esiti della sperimentazione prevista dall'ordinanza 34 del 3 Settembre 2012, volta a valutare il possibile ottenimento di MPS dai rifiuti derivanti dai crolli causati dal terremoto, ha evidenziato problemi anche di natura logistica, derivanti in particolare dalla mancanza di spazio negli impianti, che rendono tali tipologie di materia non direttamente utilizzabili in questa prima fase emergenziale quale materiale per rilevati e che tale sperimentazione è stata svolta senza oneri aggiuntivi;

Ritenuto opportuno:

- prevedere un'ulteriore specifica sperimentazione su un campione significativo di materiale volta a valutare la possibilità di ottenimento di MPS utilizzando materiale derivante unicamente da demolizioni selettive dei fabbricati;
- stimare un costo massimo per la sperimentazione pari a 25.000 euro utilizzando le risorse di pari importo già riservate a tal fine e non utilizzate nell'ambito della sperimentazione effettuata;
- sulla base degli esiti della sperimentazione succitata definire in un successivo atto le modalità tecnico-economiche di valutazione delle attività propedeutiche all'ottenimento di MPS quale materiale per rilevati;
- definire in un successivo atto le modalità di riconoscimento dei costi per la demolizione e per il ripristino, una volta terminate le attività di gestione delle macerie, delle aree di trattamento eventualmente realizzate per far fronte all'emergenza;

Valutata:

- la presenza nel territorio regionale di discariche esaurite o in esercizio;
- l'opportunità di utilizzare il materiale derivante dalle macerie attualmente stoccato all'interno degli impianti di prima destinazione quale materiale utile per la copertura finale dei siti, per la copertura giornaliera, per la realizzazione della viabilità interna delle discariche al fine di minimizzare la movimentazione del materiale, di ottimizzare i costi e di conseguire un vantaggio ambientale evitando di utilizzare a tal fine materiale naturale di maggior pregio ambientale, comunque nel rispetto delle prescrizioni di legge e del principio di prossimità;
- la necessità, ai fini delle esigenze indicate al punto precedente, che le province provvedano ad adeguare le autorizzazioni per la copertura di discarica attualmente vigenti e a concordare con i gestori degli impianti le specifiche tecniche del materiale da utilizzare, le modalità di campionamento e le attività gestionali connesse in modo da garantire che i materiali utilizzati a tal scopo non subiscano significative trasformazioni fisiche, chimiche e biologiche;

Ritenuto pertanto opportuno:

- definire il costo di gestione delle macerie per il materiale destinato in modo definitivo a recupero per copertura delle discariche, per la copertura giornaliera e per la realizzazione della viabilità interna delle discariche, a smaltimento in via

residuale e a recupero attraverso vendita del materiale derivante dalle operazioni di selezione delle macerie ad impianti di recupero;

- stabilire il costo di gestione per un quantitativo di rifiuto pari a 260.000 tonnellate stabilito sulla base degli attuali quantitativi di macerie rimosse, sui flussi attesi e sul fabbisogno presunto per le attività di copertura dei siti in attesa degli esiti della sperimentazione summenzionata;
- comunicare ai gestori degli impianti, sulla base del monitoraggio dei flussi, con un preavviso di 7 giorni lavorativi, il raggiungimento di tale somma di rifiuti raccolti, momento dal quale deve essere ripreso lo stoccaggio temporaneo delle macerie;

Attestata:

- la coerenza dei costi comunicati dai gestori del servizio gestione integrata dei rifiuti e dai gestori degli impianti di prima destinazione indicati in tabella D ed E dell'allegato 1 all'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 con gli esiti di gara per le attività di trasporto, di smassamento e di trattamento delle macerie;
- la coerenza tra i tonnellaggi di rifiuti dichiarati dai gestori del servizio ed indicati in scheda D e quelli dichiarati dagli impianti di prima destinazione del rifiuto nella scheda E dell'allegato 1 all'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012;
- la coerenza tra i costi dichiarati per le attività svolte dal personale e i relativi contratti/procedure di affidamento;
- la coerenza tra i costi e i ricavi dichiarati nelle succitate tabelle e i documenti di fatturazione ricevuti dai gestori e trasmessi alla Regione Emilia-Romagna secondo quanto previsto dalla succitata ordinanza;

Ritenuto necessario:

- individuare in attuazione alla richiamata ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 e sulla base del monitoraggio effettuato, il prezzo di gestione delle macerie;
- individuare separatamente il costo di gestione delle macerie per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione e per quelle di trattamento e destinazione finale del rifiuto in quanto tali attività sono strutturalmente distinte e gestite da soggetti diversi;
- articolare il costo relativo alla prima fase di attività succitata per singola area di gestione in coerenza con gli esiti delle gare espletate per l'affidamento del servizio di caricamento e trasporto delle macerie al fine di tenere conto delle specificità territoriali;
- considerare nel computo del costo medio relativo alla fase di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione, i costi dichiarati dai gestori del servizio gestione integrata dei rifiuti in allegato D all'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 e ritenuti congrui ed opportunamente giustificati, relativi alle attività di trasporto, alle operazioni di smassamento, alle attività svolte dal personale interno del gestore impiegato in servizi non regolati e al personale esterno, alle altre attività/acquisti;
- non considerare nel computo del costo medio relativo alla fase di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione, i costi relativi al personale interno impiegato in servizi regolati poiché tali oneri sono coperti dalla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti;
- stabilire, per le operazioni relative agli impianti di trattamento e destinazione finale del rifiuto, un costo medio omnicomprensivo che tenga conto della composizione media delle macerie e delle attività connesse alla destinazione finale del rifiuto;

Valutato che:

- i costi relativi alla movimentazione interna del rifiuto siano compensati dal risparmio derivante dal mancato acquisto del materiale necessario per effettuare la copertura delle discariche;
- a seguito delle operazioni necessarie alla preparazione del materiale parte del rifiuto può essere destinato utilmente per le attività di copertura delle discariche e che parte del rifiuto non può essere utilizzato a tal fine e debba essere destinato a smaltimento e che il sovrappiù stimato sulla base della composizione del rifiuto finora trattato è pari al 15% del peso delle macerie;
- il costo per lo smaltimento in discarica per i rifiuti urbani individuato nella relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta - anno 2010 dall'Autorità per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani della Regione Emilia Romagna è il costo da utilizzare quale valore di riferimento per la destinazione del rifiuto a smaltimento finale;

Dato atto che:

- il materiale destinato a copertura delle discariche esaurite e a smaltimento residuo può essere situato all'interno del sito ovvero può essere necessario effettuare un trasporto verso la discarica esaurita a cui è destinato dal sito di prima destinazione del rifiuto;
- parte del materiale derivante dalle operazioni di selezione delle macerie può essere destinato ad impianti di recupero generando per i gestori degli impianti, in alcuni casi un ricavo (quale ad esempio i metalli) e in altri casi un costo (quale ad esempio il legno);

Evidenziato che i utilizzati per la quantificazione del costo onnicomprensivo relativo alla fase di trattamento e destinazione finale del rifiuto non costituiscono un vincolo relativamente agli effettivi flussi di destinazione finale del rifiuto;

Ritenuto pertanto opportuno:

- quantificare il costo relativo ad eventuali trasporti intermedi verso copertura finale e verso smaltimento residuo prendendo a riferimento, in base al monitoraggio effettuato, il costo unitario €/t più basso individuato dagli esiti di gara per il servizio di trasporto delle macerie tra cantiere e impianto di prima destinazione relativamente ai valori dei trasporti superiori ai 30 km e alle 10 tonnellate trasportate, indicato in allegato 1 alla presente ordinanza;
- quantificare i costi relativi alle operazioni necessarie alla preparazione del materiale da utilizzare per copertura delle discariche esaurite, quali la selezione e la cernita, prendendo a riferimento, in base al monitoraggio effettuato, gli importi dichiarati e i relativi flussi di rifiuto;
- valutare l'incidenza dei ricavi/costi connessi alla vendita del materiale derivante dalle attività di selezione delle macerie e avviato ad impianti di recupero prendendo a riferimento, in base al monitoraggio effettuato, gli importi dichiarati e i flussi complessivi di rifiuto in ingresso agli impianti che hanno generato tali materiali;

Valutato altresì opportuno:

- quantificare i costi medi di gestione delle macerie distinti per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione e per quelle di trattamento e destinazione del rifiuto sulla base degli esiti del monitoraggio secondo quanto riportato in allegato 1) alla presente ordinanza;

- approvare la nuova modulistica per la comunicazione delle informazioni finalizzate al monitoraggio e alla completa tracciabilità dei flussi che sostituisce il modello di rendicontazione definito in allegato 2) all'ordinanza 34 del 3 Settembre 2012;
- prevedere l'implementazione delle informazioni richieste per mezzo di un portale web dedicato al fine di rendere più celere e agevole l'invio e il trattamento dei dati;
- definire le modalità e le tempistiche di liquidazione delle spese sostenute che sostituisce il modello di rendicontazione definito in allegato 3) all'ordinanza 34 del 3 Settembre 2012;

Ritenuto inoltre, per le macerie ed eventuali materiali inerti presenti nelle aree interessate dagli interventi finalizzati al ripristino delle funzioni primarie dei servizi essenziali la cui rimozione deve avvenire secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012, di considerare l'eventualità che i soggetti tenuti alla rimozione del materiale non provvedano agli adempimenti previsti dalla medesima norma, indicando le soluzioni procedurali più idonee ai fini di garantire la tutela di interessi fondamentali, come di seguito specificato;

Ritenuto, per le esigenze di cui sopra, limitatamente ai materiali relativi alle situazioni ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 e derivanti da crolli già verificati alla data di adozione del presente atto e da demolizioni selettive disposte dai Comuni, di stabilire in particolare che:

- il Sindaco del Comune interessato, valutata la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, diffida con propria ordinanza il soggetto tenuto alla rimozione, e in caso di sua inosservanza si sostituisce allo stesso soggetto provvedendo direttamente agli interventi necessari per l'asportazione e il trasporto del materiale, considerata la priorità di garantirne la eliminazione, con oneri a carico del medesimo soggetto;
- a tali fini il Comune redige il piano di lavoro di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, eventualmente avvalendosi delle informazioni e dei dati in possesso dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e dei concessionari del servizio di gestione integrata dei rifiuti che operano nel territorio interessato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il Comune quindi provvede, ai sensi di legge, all'affidamento del servizio per l'esecuzione delle attività di asportazione e trasporto del materiale a ditte in possesso dei requisiti prescritti;
- agli oneri necessari per le attività di asportazione e trasporto del materiale, nel caso in cui i Comuni si siano sostituiti al soggetto tenuto alla rimozione e attestino di non disporre delle risorse necessarie da anticipare, si provvede con anticipo di tali somme nell'ambito delle risorse del fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2012, assegnate al Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dalla citata normativa, per un importo presunto pari a complessivi € 5.000.000,00. Fatto salvo il diritto di ripetizione delle spese nei confronti del soggetto tenuto alla rimozione ed al riversamento delle somme recuperate sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale a favore del Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.L. n.74/2012 ;
- ai fini dell'anticipo delle risorse di cui sopra, i Comuni, contestualmente al piano di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, predispongono il quadro programmatico delle spese necessarie per la rimozione del materiale e lo trasmettono al Commissario per il relativo assenso; ai fini di conseguire risultati di semplificazione ed economicità procedimentale, i pagamenti nei confronti delle ditte che effettuano la rimozione sono disposti con provvedimenti del Commissario sulla base dei relativi documenti giustificativi trasmessi dai Comuni, con dichiarazione di impegno dei

Comuni a riversare, , in favore del Commissario, le somme recuperate dai soggetti tenuti alla rimozione;

Evidenziato che il presente provvedimento ha effetto nei territori dei Comuni emiliano-romagnoli interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna a partire dal 20 maggio 2012 individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012;

DISPONE

1. l'individuazione, quali possibili destinazioni finali delle prime 260.000 tonnellate di macerie derivanti dal terremoto, del recupero a copertura finale e giornaliera delle discariche, per la realizzazione della viabilità interna delle discariche, dello smaltimento in via residuale e del recupero attraverso vendita del materiale derivante dalle operazioni di selezione ad impianti di recupero;
2. che all'interno delle piazzole di trattamento delle macerie siano effettuate, così come previsto dal Decreto Legge n. 74 del 2012 artt. 10 e 11, le operazioni di selezione e cernita dei materiali in ingresso e successivo deposito. In particolare dovranno essere rimossi in fase di accumulo i materiali mono-dimensionali, separandoli per merceologie e destinandoli a specifici accumuli. Tale cernita dovrà essere assicurata anche in fase di stesa del materiale durante il suo riutilizzo nelle discariche, evitando in questo modo che materiali dimensionalmente non conformi entrino a far parte dello strato di copertura o di viabilità interna. Si dovrà operare in modo che almeno l'85% del materiale conferito sia avviato a operazioni di recupero;
3. di invitare le Province interessate all'adeguamento delle autorizzazioni per la copertura di discarica attualmente vigenti al fine di facilitare il recupero a copertura finale e giornaliera delle discariche, e la realizzazione della viabilità interna delle discariche con l'utilizzo del materiale derivante dalle macerie;
4. l'applicazione dei costi medi individuati nell'allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. la sospensione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell' allegato 1 all'ordinanza 34 del 3 settembre 2012;
6. l'applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato 2) alla presente ordinanza corredato della prescritta modulistica, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
7. l'adozione delle procedure di liquidazione indicate nell'allegato 3) alla presente ordinanza corredato della prescritta modulistica, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
8. il finanziamento di una sperimentazione utilizzando materiali derivanti da demolizioni selettive al fine dell'ottenimento di MPS dalle macerie con un importo pari a 25.000 euro, importo ricompreso nella somma di € 7.500.000 autorizzata e finanziata con propria richiamata ordinanza n. 34/2012;
9. l'anticipo ai Comuni, nei casi in cui questi si siano sostituiti al soggetto tenuto alla rimozione, delle somme necessarie per l'attività di rimozione e trattamento delle macerie contenenti amianto pari a 2.500.000 euro, con impegno degli stessi a riversare le somme recuperate sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale a favore del Commissario delegato Presidente della Regione Emilia;
10. il rinvio ad una successiva ordinanza della definizione delle modalità tecnico-economiche di valutazione delle attività propedeutiche all'ottenimento di MPS quale materiale per rilevati e parimenti delle modalità di riconoscimento dei costi per la demolizione delle piazzole eventualmente realizzate per far fronte all'emergenza;

11. per le situazioni ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012, relative ai materiali derivanti da crolli già verificati alla data di adozione del presente atto, alle demolizioni selettive disposte dai Comuni e ai materiali inerti presenti nelle aree interessate dagli interventi finalizzati al ripristino delle funzioni primarie dei servizi essenziali, l'adozione delle seguenti misure:
- il Sindaco del Comune interessato, valutata la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, diffida con propria ordinanza il soggetto tenuto alla rimozione, e in caso di sua inosservanza si sostituisce allo stesso soggetto provvedendo direttamente agli interventi necessari per l'asportazione e il trasporto del materiale, considerata la priorità di garantirne la eliminazione;
 - a tali fini il Comune redige il piano di lavoro di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, eventualmente avvalendosi delle informazioni e dei dati in possesso dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e dei concessionari del servizio di gestione integrata dei rifiuti che operano nel territorio interessato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - il Comune quindi provvede, ai sensi di legge, all'affidamento del servizio per l'esecuzione delle attività di asportazione e trasporto del materiale a ditte in possesso dei requisiti prescritti;
 - agli oneri necessari per le attività di asportazione e trasporto del materiale si provvede con anticipo ai Comuni delle somme necessarie nell'ambito delle risorse del fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2012, assegnate al Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dalla citata normativa, per un importo presunto pari a complessivi € 5.000.000,00, fatto salvo il diritto di ripetizione delle spese nei confronti del soggetto tenuto alla rimozione;
 - ai fini dell'anticipo di tali somme, i Comuni, contestualmente al piano di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, predispongono il quadro programmatico delle spese necessarie per la rimozione del materiale e lo trasmettono al Commissario per il relativo assenso; ai fini di conseguire risultati di semplificazione ed economicità procedimentale, i pagamenti nei confronti delle ditte che effettuano la rimozione sono disposti con provvedimenti del Commissario sulla base dei relativi documenti giustificativi trasmessi dai Comuni, e i Comuni provvedono al recupero delle spese sostenute a carico del soggetto tenuto alla rimozione e a riversare le stesse, in favore del Commissario;
12. la pubblicazione per estratto della presente ordinanza e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 21 novembre 2012

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

ALLEGATO 1: DEFINIZIONE DEL COSTO MEDIO DI GESTIONE DELLE MACERIE

1. Costo medio per la fase di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione:

Il costi medi espressi in €/t (IVA al 10%) riportati di seguito e articolati per singola gestione sono stati calcolati sulla base delle informazioni di costo derivanti dal monitoraggio puntuale effettuato in base all'allegato 1, tabella D dell'ordinanza 34/2012 sui dati relativi ai costi e ai flussi di rifiuto forniti dai gestori del servizio gestione rifiuti.

Aimag s.p.a.:	9,63 IVA esclusa pari a	10,59 €/t IVA inclusa;
CMV Servizi S.r.l.:	10,01 IVA esclusa pari a	11,01 €/t IVA inclusa;
Geovest s.r.l.:	17,64 IVA esclusa pari a	19,41 €/t IVA inclusa;
Hera s.p.a.:	12,34 IVA esclusa pari a	13,58 €/t IVA inclusa;
Iren Emilia s.p.a.:	6,5 IVA esclusa pari a	7,15 €/t IVA inclusa;
Sa.ba.r s.p.a.:	9,53 IVA esclusa pari a	10,48 €/t IVA inclusa.

2. Costo medio per la fase relativa alle operazioni degli impianti di trattamento e destinazione del rifiuto:

Il costo medio espressi in €/t (IVA al 10% inclusa) riportato di seguito è definito sulla base della composizione media delle macerie, dei costi attribuiti alle destinazioni possibili del rifiuto ed in particolare per quanto attiene all'incidenza del rifiuto avviato a recupero in base alla tabella E dell'ordinanza 34/2012 su i dati relativi ai costi e ai flussi di rifiuto forniti dai gestori degli impianti.

Le componenti individuate per la definizione del costo medio sono:

$$[Cc * \%c + (Cs + Es) * \%s] + Cp + Cv$$

dove:

Cc: Costo medio trattamento per destinazione a copertura della discarica

%c: % rifiuto da avviare a copertura

Cs: Costo medio smaltimento

Es: ecotassa applicata per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani;

%s % sovrillo

Cp: costi relativi alle operazioni necessarie alla preparazione del materiale da utilizzare per la copertura delle discariche esaurite (selezione e cernita);

Cv: costi/ricavi connessi alla vendita di materiale selezionato

Viene quantificato un costo medio IVA esclusa €/t pari a:

$$[0 * 85\% + (77 + 10,33) * 15\%] + 4,63 - 0,4021 = 17,33 \text{ €/t}$$

pari a 18,94 €/t IVA inclusa

In caso di trasporto dall'impianto di prima destinazione del rifiuto verso l'impianto finale di smaltimento o verso l'impianto che necessita di copertura finale verrà riconosciuto l'importo di 9,5 €/t IVA esclusa pari a 10,45 €/t IVA inclusa.

TABELLA B - RENDICONTAZIONE QUANTITATIVA DEI TRASPORTI

IMPIANTO PRIMA DESTINAZIONE	
ragione Sociale	
Indirizzo	
Partita IVA	

numero registro impianto	Comune	Provvedimento numero	Trasporto			Rifiuto trasportato	
			Nominativo del soggetto trasportatore	Targa del mezzo utilizzato	Data del trasporto	Codice CER	Quantitativo di rifiuto (t)
TOTALE SETTIMANA DAL.....AL.....:							

Data:

Firma

I dati relativi ai quantitativi dei rifiuti trasportati devono essere resi dai gestori degli impianti di prima destinazione del rifiuto settimanalmente sia in formato Excel, sia in versione .pdf firmata dal dirigente dell'impianto all'indirizzo e-mail osssiiesu@regione.emilia-romagna.it. Per tale fine è stato predisposto uno strumento web di monitoraggio disponibile all'indirizzo <http://www.ermesservizi.it/macerie.htm>.

Oltre all'autodichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere fornita copia del registro di carico e scarico macerie dell'impianto stesso che attesti i flussi in ingresso all'impianto.

2. Modello di rendicontazione della fase relativa alle operazioni degli impianti di trattamento e destinazione del rifiuto:

TABELLA C - RENDICONTAZIONE QUANTITATIVA RELATIVA AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DESTINAZIONE FINALE DEL RIFIUTO			
IMPIANTO PRIMA DESTINAZIONE			
ragione Sociale			
Indirizzo			
Partita IVA			
FLUSSI IN INGRESSO (Soli cantieri chiusi)			
Cantiere - Comune	Cantiere - N° provvedimento	CER	Quantitativo
GIACENZA - DEPOSITO TEMPORANEO			
Codice CER	Quantitativo		
TRASPORTI VERSO DESTINAZIONE FINALE DEL RIFIUTO			
Codice CER	Impianto	Quantitativo	
DESTINAZIONE FINALE DEL RIFIUTO			
Destinazione smaltimento			
Codice CER	Impianto	t	
Destinazione materiali a recupero			
Codice CER	Recuperatore	t	
Copertura finale discarica			
Codice CER	Area di stoccaggio	t	
SETTIMANA DAL.....AL.....:			
Data:	Firma		

I dati relativi ai quantitativi dei rifiuti trattati ed avviati a destinazione finale dovranno essere inviati settimanalmente sia in formato Excel, sia in versione .pdf firmata e vidimata all'indirizzo e-mail osssiisu@regione.emilia-romagna.it.

Oltre all'autodichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere fornita copia del registro di carico e scarico macerie dell'impianto stesso che attesti l'avvenuta destinazione finale del rifiuto.

3. Altri documenti obbligatori:

Dovranno inoltre essere inviati all'indirizzo e-mail osssiisu@regione.emilia-romagna.it tutti gli atti di gara espletati per la gestione delle macerie e, in assenza di gare, tutti i contratti attivati.

ALLEGATO 3) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Le fatture relative alla liquidazione delle attività connesse alla gestione delle macerie dovranno essere intestate a:

“Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. n.74/2012”

Codice Fiscale: 80062590379

Viale Aldo Moro 52

40127 Bologna

e trasmesse a:

Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

Viale della Fiera 8,

40127 Bologna

Il Codice Unico di Progetto (CUP) verrà inviato con comunicazione apposita non appena acquisito dalla Regione Emilia-Romagna.

Tutte le fatture dovranno riportare il CUP e il Codice Identificativo Gare (CIG).

1. Modalità di liquidazione delle attività connesse alla fase di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione:

Le fatturazioni devono essere emesse con cadenza mensile e la liquidazione verrà effettuata sulla base dei quantitativi trasportati agli impianti di prima destinazione relativi ai soli cantieri “chiusi” entro il mese di competenza moltiplicati per il costo medio per gestore indicato in allegato 2. L'aliquota IVA a cui assoggettare l'importo è del 10%.

2. Modalità di liquidazione delle attività connesse alle operazioni degli impianti di trattamento e destinazione del rifiuto:

Le fatturazioni devono essere emesse con cadenza mensile e la liquidazione verrà effettuata sulla base dei quantitativi destinati in modo definitivo (smaltimento, copertura di discarica, vendita ad impianti di recupero delle frazioni selezionate) moltiplicati per il costo medio indicato in allegato 2. Nel caso in cui sia stato effettuato un trasporto dall'impianto di prima destinazione verso la destinazione finale del rifiuto sarà liquidato l'importo indicato in allegato 2 per i quantitativi trasportati. L'aliquota IVA a cui assoggettare l'importo è del 10%.

La liquidazione degli importi relativi alle macerie gestite nel periodo antecedente alla presente ordinanza avverrà sulla base di due distinte fatturazioni, una relativa alle attività connesse alla fase di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione e l'altra alle attività connesse alle operazioni degli impianti di trattamento e destinazione del rifiuto, utilizzando i medesimi criteri suesposti. Tali fatture dovranno fare riferimento ai quantitativi gestiti entro il 31 ottobre 2012.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 22 NOVEMBRE 2012, N.80

Realizzazione Palestre Scolastiche Temporanee (PST). Localizzazione delle aree

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01 agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, che recita: *"i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi"*;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, dispone che i *"Commissari delegati provvedono,*

sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Vista l'ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012 con la quale è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole approvato con l'ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, con la stima dei relativi costi;

Ravvisato che il programma operativo scuole rimodulato prevede un congruo finanziamento, stimato in 29 milioni di euro, per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica, anche con le attività fisiche, e comprende anche i contributi per il ripristino delle strutture da destinare a palestre temporanee, proposte dai comuni di Finale Emilia e Mirandola, o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente da vari comuni;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare le palestre temporanee;

Considerato che le palestre scolastiche temporanee (PST), e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle palestre distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o di quelle inagibili;

Preso atto che i Comuni di Sant'Agostino, Cavezzo, Finale Emilia, Mirandola, Guastalla e San Martino in Rio hanno richiesto il solo contributo per la riparazione di strutture esistenti già destinate a bocciodromi o per l'autonoma sistemazione delle Palestre Scolastiche Temporanee e per questi interventi, quindi, non si procederà alla localizzazione delle aree;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione delle aree destinate alle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) ed alle connesse opere di urbanizzazione, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dai Comuni;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

Visto l'elenco delle aree proposte dai Sindaci dei Comuni interessati, ritenute idonee, anche sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, e considerato che le stesse non sono esposte al rischio idrogeologico;

Atteso che le aree proposte dai Sindaci dei Comuni interessati non sono sottoposte al vincolo ambientale, tranne quelle dei Lotti 1, 16 e 21 relativi rispettivamente ai Comuni di Bondeno, Concordia sulla Secchia e San Felice sul Panaro;

Considerato che i suddetti Comuni di Bondeno, Concordia sulla Secchia e San Felice sul Panaro, per le aree sono soggette a vincolo ambientale, hanno assunto l'impegno di acquisire i pareri previsti ai sensi degli articoli 142 e 146 del D.Lgs. 42/2004, non appena acquisiti i progetti delle relative palestre scolastiche temporanee;

Visto l'elenco delle aree con i riferimenti catastali in cui saranno localizzate le palestre temporanee, allegato "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante;

Visto l'ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 con la quale è stata approvata la localizzazione delle aree con i riferimenti catastali degli Edifici Municipali Temporanei EMT, l'ordinanza n. 40 del 14 settembre 2012 con la quale è stata approvata la localizzazione delle aree con i riferimenti catastali dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili PMAR;

Visto l'ordinanza n. 43 del 20 settembre del 2012 e l'ordinanza n. 60 del 19 ottobre 2012 che integrano e rettificano, tra l'altro, le suddette ordinanze n. 28 del 24 agosto 2012 e la n. 40 del 14 settembre 2012;

Rilevato che per l'area del lotto 13bis in Comune di Novi di Modena il riferimento catastale del mappale è stato individuato nel foglio 33 particelle 327, 332 parte, che è da rettificare in quanto il mappale 332 è soppresso e sostituito con la particella 367 parte;

Ravvisata l'opportunità di correggere l'errore materiale relativo al riferimento catastale del mappale del lotto 13bis in Comune di Novi di Modena indicato al foglio 33 particelle 327, 332 parte, approvato con l'allegato "A" all'ordinanza n. 60 del 19 ottobre 2012, provvedendo all'integrazione e modifica;

Rilevato che con l'ordinanza n. 60 del 19 ottobre 2012, integrata dall'ordinanza n. 67 del 07 novembre 2012 la localizzazione del magazzino comunale di San Felice sul Panaro, lotto 9, è stato spostato su una nuova area, e, pertanto, i riferimenti catastali della precedente localizzazione, individuati dall'ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 e integrati dall'ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012, sono da cancellare;

Ravvisata l'opportunità di cancellare i riferimenti catastali del lotto 9 degli EMT in Comune di San Felice sul Panaro contenuti nell'allegato "A" all'ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 e integrata con l'ordinanza n. 43 del 20 settembre indicati nel foglio 38 particelle 251, 20,19;

Rilevato che con l'ordinanza n. 40 del 14 settembre 2012, integrata dall'ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012 l'area per la localizzazione del lotto 7 dei PMAR di Concordia sulla Secchia è stato ridotta a seguito della diminuzione delle unità abitative da realizzare;

Ravvisata l'opportunità di cancellare parte dei riferimenti catastali del lotto 7 dei PMAR in Comune di Concordia sulla Secchia contenuti nell'allegato "A" all'ordinanza n. 40 del 14 settembre 2012 e integrata con l'ordinanza n. 43 del 20 settembre, precisamente indicati nel foglio 30 particelle 642, 142, 143, 144, 141, 137, 138, 136, 591 parte, 773 parte, 635 parte;

Rilevato che i riferimenti catastali dell'area del lotto 5 degli EMT in Comune di Mirandola indicati con foglio 108 particella 895 parte sono variati a seguito di un frazionamento effettuato successivamente all'ordinanza di localizzazione n. 28 del 24 agosto 2012;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare il riferimento catastale del mappale del lotto 5 degli EMT in Comune di Mirandola indicato al foglio 108 particella 1032, provvedendo all'integrazione e modifica;

Rilevato che i riferimenti catastali dell'area del lotto 6 degli EMT in Comune di Novi di Modena indicati con foglio 28 particella 269 parte sono variati a seguito di un frazionamento effettuato successivamente all'ordinanza di localizzazione n. 28 del 24 agosto 2012;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare il riferimento catastale del mappale lotto 6 degli EMT in Comune di Novi indicato al foglio 28 particelle 272, 271 parte, provvedendo all'integrazione e modifica;

Rilevato che le superfici dei mappali parte delle schede tecnica allegata al verbale della presa in possesso del lotto n. 5 dei PMAR in Comune di Mirandola per puro errore materiale non sono correttamente indicate;

Ravvisata l'opportunità di prendere atto delle superfici catastali delle schede tecnica allegata al verbale della presa in possesso del lotto n. 5 dei PMAR in Comune di Mirandola: l'area complessiva di 33.500 m2 è correttamente individuata nei map.le 130 parte per 19.500 m2, map.le 125 parte per 7.500 m2, map.le 128 parte per 6.500 m2;

Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza, dovuta alla necessità di garantire il pieno funzionamento dell'attività scolastica e la realizzazione degli uffici e servizi comunali, è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di approvare la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) ed alle connesse opere di urbanizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, comprese nei territori dei comuni di Bondeno, di Cento, di Mirabello, di Poggio Renatico, di Vigarano Mainarda, in Provincia di Ferrara, di Fabbrico, di Reggiolo, di Rolo, in Provincia di Reggio Emilia, di Bomporto, di Carpi, di Castelfranco (Manzolino), di Camposanto, di Concordia sulla Secchia, di Finale Emilia (Massa Finalese), di Mirandola, di San Possidonio, di San Felice sul Panaro, di San Prospero, di Soliera, in Provincia di Modena, di Galliera, di San Giovanni in Persiceto, di Pieve di Cento, in Provincia di Bologna, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

2. di integrare e modificare l'errore materiale relativo al riferimento catastale del mappale del lotto 13bis dei PMAR in Comune di Novi di Modena contenuto nell'allegato "A" all'ordinanza n. 60 del 19 ottobre 2012, nel modo seguente:

LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
13bis	NOVI DI MODENA	33	327, 367 parte

3. di cancellare i riferimenti catastali sotto indicati del lotto 9 degli EMT in Comune di San Felice sul Panaro contenuti nell'allegato "A" all'ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 e integrata con l'ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012:

LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
9	SAN FELICE SUL PANARO	38	251, 20, 19

4. di cancellare i riferimenti catastali sotto indicati del lotto 7 dei PMAR in Comune di Concordia sulla Secchia contenuto nell'allegato "A" all'ordinanza n.40 del 14 settembre 2012 e integrata con l'ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012:

LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
7	CONCORDIA SULLA SECCHIA	30	642, 142, 143, 144, 141, 137, 138, 136, 591 parte, 773 parte, 635 parte

5. di integrare e modificare il riferimento catastale del mappale del lotto 5 degli EMT in Comune di Mirandola contenuto nell'allegato "A" all'ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012, nel modo seguente, nel modo seguente:

LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
5	MIRANDOLA	108	1032

6. di integrare e modificare il riferimento catastale del mappale del lotto 6 degli EMT in Comune di Novi di Modena contenuto nell'allegato "A" all'ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012, nel modo seguente, nel modo seguente:

LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
6	NOVI DI MODENA	28	272, 271 parte

7. di dare atto che i riferimenti catastali della scheda tecnica allegata al verbale della presa in possesso del lotto n. 5 dei PMAR in Comune di Mirandola: l'area complessiva di 33.500 m2 è correttamente individuata nei mappale 130 parte per 19.500 m2, mappale 125 parte per 7.500 m2, mappale 128 parte per 6.500 m2;

8. di dare atto che l'approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 1, 2, 5 e 6 e costituisce altresì decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate;

9. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell'immissione nel possesso l'accesso alle aree di cui all'elenco allegato sarà effettuato da tecnici dell'Agenzia del Territorio designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 3 dicembre 2012, dalle ore 8.00;

10. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza a cura dell'Agenzia Regionale Intercent-ER su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell'Agenzia Intercent-ER;

11. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

12. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

13. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 22 novembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Allegato "A" all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 80 del 22 novembre 2012

LOCALIZZAZIONE AREE CON RIFERIMENTI CATASTALI

PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (PST)

LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
1	BONDENO	149	1390 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
2	CENTO	50	348 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
3	MIRABELLO	12	33 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
4	POGGIO RENATICO	53	882 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
5	VIGARANO MAINARDA	29	1909 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
6	FABBRICO	16	200, 199 parte, 331 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
7	REGGIOLO	11	328
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
8	ROLO	Area già localizzata lotto 5 EST	
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
9	GALLIERA	40	170 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
10	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	90	2016 parte, 2177 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
11	PIEVE DI CENTO	15	897 parte, 898 parte , 899 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
12	BOMPORTO	14	150
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
13	CARPI	109	254 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
14	CASTELFRANCO (MANZOLINO)	59	113 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
15	CAMPOSANTO	19	53
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
16	CONCORDIA SULLA SECCHIA	30	587 parte, 61 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
17	FINALE EMILIA (MASSA FINALESE)	32	220 parte

LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
18	MIRANDOLA	108	625 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
19	MIRANDOLA	Area già localizzata lotto 26 PMS	
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
20	SAN POSSIDONIO	5	423 parte,
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
21	SAN FELICE SUL PANARO	Area già localizzata lotto 22/23 EST	
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
22	SAN PROSPERO	20	97 parte
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
23	SOLIERA	Area già localizzata lotto 25/27 EST	
LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
24	FINALE EMILIA	88	404 parte

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Registrazione ordinanze del Commissario Delegato

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Si comunicano i dati di registrazione della Corte dei Conti delle ordinanze del Commissario Delegato di seguito elencate:

- Ordinanza n. 67 del 7 novembre 2012 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 14 novembre 2012 registro n. 1, foglio n. 378
- Ordinanza n. 68 del 9 novembre 2012 registrata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 14 novembre 2012 registro n. 1, foglio n. 379

Il Commissario Delegato
Vasco Errani
